



COMUNE DI GENOVA

147 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 15 del 03/04/2025

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DI CUI ALLA DCC 65/2018

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 15 del 3 aprile 2025

Su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e Disabilità Enrico Giuseppe Costa

VISTO

- l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico Enti Locali, che disciplina le attribuzioni del Consiglio comunale;

PREMESSO CHE

- l'istituzione nella Città di Genova della figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza", di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale 65/2018, consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 avente oggetto "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza " ed a livello regionale dalla Legge Regionale "Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza "16 marzo 2007 n° 9, nonché a tutta la normativa di settore.

- il Garante, in particolare:
- vigila a livello cittadino sull'applicazione delle Convenzioni sui diritti del fanciullo e delle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova, promuovendo azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Genova;
- promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
- coordina la propria attività con il Garante Nazionale e con il Garante Regionale;

CONSIDERATO CHE

fin dall'inizio della sua attività, il Garante ha esercitato il suo ruolo in modo attivo e proficuo, proponendo e condividendo con l'Assessore alle Politiche Sociali e con la Direzione Politiche Sociali, ipotesi di semplificazione e miglioramento di procedure e attività, concentrando maggiormente l'attenzione sulla efficacia dell'azione del Garante stesso;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, in un'ottica di semplificazione di procedure e adempimenti, apportare alcune modifiche al "Regolamento comunale del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza "approvato con DCC 65/2018 secondo le indicazioni emerse nell'esercizio specifico delle funzioni riconosciute al Garante comunale dell'infanzia e dell'adolescenza, come rappresentato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento,

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Daniela Giancarli, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso anche ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d.lgs. 267/2000 smi

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs 267/2000 e smi

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al "Regolamento Comunale del *Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza*", di cui all' allegato. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del testo integrato del "Regolamento Comunale del *Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza*" a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, di cui all' allegato. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI GENOVA

147	PDL 98 DEL 31/03/2025
DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DI CUI ALLA DCC 65/2018

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Testo a fronte modifiche regolamento	
Regolamento comunale del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza	

Dott. Massimiliano Cavalli

Modifiche al
REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Indice articoli modificati

Articolo 3- Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli organi del comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Articolo 7 – Entrata in vigore

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE	ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

<p>1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.</p> <p>2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:</p> <p>a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con <u>Legge n° 176 del 27 maggio 1991</u>, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con <u>Legge n° 77 del 20 marzo 2003</u>, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con <u>Legge n° 112 del 12 luglio 2011</u>, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova;</p> <p>b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro</p>	<p>1. INVARIATO 2</p> <p>a) INVARIATO</p> <p>b) INVARIATO</p>
---	---

<p>principi generali” delineati dal Comitato ONU:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; 	
<ul style="list-style-type: none"> - migliore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente; 	
<ul style="list-style-type: none"> - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; 	
<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione e rispetto per l’opinione del minorenne (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; 	
<p>c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città di Genova, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Genova;</p>	<p>c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città di Genova, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dal supporto ai servizi, ai progetti ed alle iniziative del Comune di Genova;</p>
<p>d) promuove la partecipazione e</p>	<p>d) promuove attività finalizzate</p>

<p>l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;</p>	<p>all'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;</p>
<p>e) ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;</p>	<p>e) ascolta, ove ritenuto opportuno e qualora chiedano di conoscerlo e di parlargli, anche direttamente, i bambini e gli adolescenti, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione dai soggetti competenti come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;</p>
<p>f) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 <u>L.n. 184/1983</u>) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 <u>cod. proc. pen.</u>:</p>	<p>f) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, ed ai servizi competenti quelle che ,anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 <u>L.n. 184/1983</u>) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 <u>cod. proc. pen.</u>:</p>
<p>g) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;</p> <p>h) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari</p>	<p>g) segnala ogni forma di discriminazione riguardante persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità al Responsabile istituzionale tenuto a di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, scolastici, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni verifica, tramite la collaborazione nonché con le Istituzioni preposte, affinché</p>

<p>opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;</p>	<p>alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;</p>
<p>i) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;</p>	<p>h) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;</p> <p>può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;</p>
<p>j) può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;</p>	<p>i) segnala ai competenti organismi supporta la Civica Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;</p>
<p>k) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per utili ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;</p>	<p>j) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge regionale n° 9/2007;</p>
<p>l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge regionale n° 9/2007;</p> <p>m) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, il MIUR regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc..) previo</p>	<p>h) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge regionale n° 9/2007;</p> <p>k) promuove con l'Amministrazione Comunale ed altre Istituzioni interessate alle tematiche in oggetto, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario, le Procure), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ufficio scolastico provinciale il MIUR regionale, percorsi di informazione,</p>

<p>consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.</p> <p>n) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.</p> <p>o) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge 451/97, art. 1 comma 6.</p> <p>3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e</p>	<p>sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette e vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.</p> <p>l) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.</p> <p>m) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge 451/97, art. 1 comma 6.</p> <p>n) può verificare personalmente le condizioni dei minori nei cui confronti siano state adottate soluzioni residenziali esterne al nucleo familiare, o semiresidenziali, previa autorizzazione, ove necessario ai sensi di legge, dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con gli Uffici dell'Area Politiche Sociali competenti e previo consenso dei responsabili delle strutture</p> <p>3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone principalmente a supporto di una buona azione dell'Amministrazione, nonché come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i</p>
--	---

<p>produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.</p>	<p>rapporti tra i soggetti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupino di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti e/o servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.</p>
<p>4. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi migliorative ai fini del'esercizio dei compiti di cui 	<p>ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Garante, in relazione all'attività svolta, riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza, e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi migliorative ai fini del'esercizio dei compiti della stessa di cui

<p>all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.</p> <p>2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.</p>	<p>all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre all'anno.</p> <p>2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per i fini di cui all'articolo 3.</p>
<p>ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE</p> <p>La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune ed è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse economico-finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.</p>	<p>ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE</p> <p>La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate; e lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune ed è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere dell'art 3 è assistito dagli Ufficio dell'Amministrazione Comunale, tra quelli competenti per materia.</p> <p>L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse economico finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.</p> <p>ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della D.D. 5734 del 09/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali e delle Disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) del Comune</p>

	<p>di Genova.</p> <p>2. Al Garante è conferita formale ed espressa autorizzazione al trattamento dei soli dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate così come previsto alla sezione II.2 del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali.</p> <p>3. Al Garante è consentito il trattamento dei dati personali nel rispetto dei dettami dell'Allegato 1 e delle altre disposizioni operative contenute nel Modello Organizzativo.</p>
	<p>ART.7 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi al Codice Civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.</p>



REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20/09/2018

Come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N°.....



ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Articolo 7 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (diseguito denominato "*Garante*") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

L'incarico è rinnovabile non più di una volta.


Il Sindaco per la nomina del Garante rispetterà la disciplina comunale prevista dagli Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente regolamento.


3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

- 1.** Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 2.** Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con [Legge n° 176 del 27 maggio 1991](#), nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con [Legge n° 77 del 20 marzo 2003](#), conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con [Legge n° 112 del 12 luglio 2011](#), nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova;
 - b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
 - c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Genova, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dal supporto ai servizi, ai progetti ed alle iniziative del Comune di Genova;
 - d) promuove attività finalizzate all'ascolto di bambini e adolescenti in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;



- e) ascolta, ove ritenuto opportuno e qualora chiedano di conoscerlo e di parlargli, i bambini e gli adolescenti, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione dai soggetti competenti;
- f) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, ed ai servizi competenti quelle che, non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 [L.n. 184/1983](#)) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 [cod. proc. pen.](#);
- g) segnala ogni forma di discriminazione riguardante persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, al Responsabile istituzionale tenuto a garantire la tutela dei diritti (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, scolastici, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni; nonché con le Istituzioni preposte, affinché alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- h) può esprimere pareri non vincolanti su gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione inerenti ad interventi per la tutela dei diritti delle persone in età evolutiva;
- i) supporta la Civica Amministrazione nelle iniziative utili ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- j) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la [Legge n° 112/2011](#) e con il Garante Regionale istituito con la [Legge regionale n° 9/2007](#);
- k) promuove con l'Amministrazione, ed altre Istituzioni interessate alle tematiche in oggetto, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario, le Procure), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ufficio scolastico provinciale percorsi di informazione, sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento
- l) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.
- m) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della [Legge 451/97](#), art. 1 comma 6.




Comune di Genova
Consiglio Comunale

- n) può verificare personalmente le condizioni dei minori nei cui confronti siano state adottate soluzioni residenziali esterne al nucleo familiare, o semiresidenziali, previa autorizzazione, ove necessario ai sensi di legge, dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con gli Uffici dell'Area Politiche Sociali competenti e previo consenso dei responsabili delle strutture
- 3.** L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone principalmente a supporto di una buona azione dell'Amministrazione, nonché come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra coloro che, a qualsiasi titolo, si occupino di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti e/o servizi;
- 4.** Mantiene rapporti con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento a supporto dell'azione amministrativa per l'adozione di intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

- 1.** Il Garante, in relazione all'attività svolta, riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari con facoltà di avanzare proposte migliorative della stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.
- 2.** Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per i fini di cui all'articolo 3.



Comune di Genova
Consiglio Comunale

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere dell'art. 3 è assistito dagli Uffici e dell'Amministrazione Comunale, tra quelli competenti per materia.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della D.D. 5734 del 09/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali e delle Disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) del Comune di Genova.
2. Al Garante è conferita formale ed espressa autorizzazione al trattamento dei soli dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate così come previsto alla sezione II.2 del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali.
3. Al Garante è consentito il trattamento dei dati personali nel rispetto dei dettami dell'Allegato 1 e delle altre disposizioni operative contenute nel Modello Organizzativo.

ART.7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi al Codice Civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
147 N. 98 / 2025 DEL 31/03/2025 AD OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DI CUI ALLA DCC 65/2018

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

31/03/2025

Dott. Massimiliano Cavalli

Firmato digitalmente